DECISIONE N. 3115/76/CECA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1976

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1977 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49, 50 e 78,

visto il trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 20 e 21,

vista la decisione n. 3378/75/CECA del 22 dicembre 1975, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio 1976 e che modifica la decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA (2),

vista la decisione n. 2239/76/CECA del 15 settembre 1976, che modifica la decisione n. 2/52/CECA del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA (3),

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA ;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 111 milioni d'unità di conto europee, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1977 ; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 20 dicembre 1976, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1977, cioè 89 milioni d'unità di conto europee ;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,10 %, è valutato à 30,69 milioni d'unità di conto europee ;

preso atto del parere emesso dal Parlamento europeo il 14 dicembre 1976,

(1) GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.
(2) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 48.
(3) GU n. L 252 del 16. 9. 1976, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1977 è fissata sulla misura dello 0,29 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, modificato dall'articolo 2 della decisione n. 3378/75/CECA del 22 dicembre 1975, è sostituito dalla presente disposizione :

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue in unità di conto europee, a partire dal 1° gennaio 1977 :

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite	20,97
Carbon fossile di tutte le categorie	35,24
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	148,06
Acciaio in lingotti	148,35
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	247,25

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, modificato da ultimo dall'articolo 4 della decisione n. 3378/75/CECA del 22 dicembre 1975, è sostituito dalla seguente disposizione :

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4), della decisione 2/52/CECA del 23 dicembre 1952, è pertanto fissato in unità di conto europee come segue :

Prodotti	Base imponibile gennaio 1977 e mesi seguenti Riscossione febbraio 1977 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite (1)	0,06081
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,10220
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,35027
Acciaio in lingotti	0,38423
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0,17409

(1) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semi-coke di lignite prodotto, diminuito del 3 %.

(2) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1977.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1976.

Per la Commissione

Claude CHEYSSON

Membro della Commissione

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 1977

(in milioni di UCE)

Fabbisogno	Previsioni		Risorse	Previsioni
Operazioni da finanziare con risorse dell'esercizio (a fondo perduto)			**Risorse dell'esercizio**	
1. Spese amministrative	18		1. Risorse correnti	
2. Aiuto per il riadattamento (articolo 56)	25		1.1. Gettito del prelievo allo 0,29 %	89
3. Aiuto per la ricerca (articolo 55)	42		1.2. Interessi sugli investimenti e mutui concessi su fondi propri	16
3.1. acciaio		16,5	1.3. Ammende e maggiorazioni per tardivo pagamento	p.m.
3.2. carbone		16,5	1.4. Varie	p.m.
3.3. sociale		9		
4. Aiuto sotto forma di abbuoni d'interesse	15		2. Annullamento d'impegni che presumibilmente non daranno luogo a realizzazione	6
4.1. investimenti (articolo 54)		6		
4.2. riconversione (articolo 56)		9	3. Rivalutazione attivo/passivo	p.m.
5. Aiuto per il carbone da coke e per il coke siderurgico	6		4. Residui dell'esercizio 1976	p.m.
6. Aiuto ai sinistrati del Friuli (dotazione a riserva)	5			
	111			111
Operazioni finanziate con mutui su fondi propri			**Origine dei fondi propri**	
7. Abitazioni sociali	15		5. Ammortamento su mutui abitazioni sociali	7
			6. Riserva speciale ed ex-fondo pensioni CECA	8